

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti H. Tserépa-Lacombe e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 11 giugno 2009, causa T-33/07, Grecia/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda diretta all'annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione dal finanziamento comunitario di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il n. C(2006) 5993] — Settori dell'olio d'oliva, del cotone, delle uve secche e degli agrumi

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 244 del 10.10.2009.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 20 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — Procedimento penale a carico di Aboukacem Chihabi e altri

(Causa C-432/10) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Manifesta irricevibilità)

(2011/C 173/04)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Imputati nella causa principale

Aboukacem Chihabi, Mustapha Chihabi, Trans Atlantic International, Dani Danieli, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Jacobus Robert Maria Wick, Shlomo Ben-David, David Ben-David, Yehuda Cohen, Johannes Josephus Maria van Aert, Mirella Cohen, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Peter Edouard Martha Kilian, Yehuda Cohen, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Mediterranean Shipping Company Belgium NV, Mirella Cohen, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Peter Edouard Martha Kilian, Yehuda Cohen, Yves Claude Robert Van De Merckt, CMA CGM Belgium NV, CMA CGM Logistics NV, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Rudi François Albertine Avaert, Ronny

Bruno Van Wesenbeeck, Wally Louis Alice De Vooght, Christian Gustave Alain Bekkers, Avraham Dror, Yehuda Cohen, Yehuda Cohen, Frank Jozef Hilda Decock, Rubi Danieli, Dani Danieli, Jean Marie Dom, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Peter Edouard Martha Kilian, Simeon Beniurishvili, Ludo Maria Jan Gijssen, Van Landeghem BVBA, Anex BVBA, Pasha Tech Ltd, Louis Simon Catherina De Vos, Aboukacem Chihabi, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Deba BVBA, Universal Shipping NV, DFDS Transport NV, ACR Logistics Belgium NV, Forwarding & Shipping Group NV, Mister-Trans BVBA, Firma De Vos NV, Yehuda Cohen, Avraham Dror, Aboukacem Chihabi, Peter Edouard Martha Kilian, Louis Simon Catherina De Vos, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Yves Claude Robert Van De Merckt, Dani Danieli, Rubi Danieli, Dov Horny, Albert Tizov, Gocha Tizov, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Christiaan Marcel Hélène Hendrickx

con l'intervento di: Geert Vandendriessche

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Interpretazione degli art. 5, da 38 a 41, 43, 177, secondo trattino, 202, nn. 1 e 3, e 221, nn. 1 e 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) e dell'art. 199, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Recupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione — Comunicazione al debitore — Nascita di un'obbligazione doganale in seguito all'introduzione irregolare di merci

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, con decisione 31 maggio 2007, è manifestamente irricevibile.

(¹) GU C 301 del 6.11.2010.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 25 febbraio 2011 — Alfred Strigl/Deutsches Patent- und Markenamt

(Causa C-90/11)

(2011/C 173/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: Alfred Strigl

Convenuto: Deutsches Patent- und Markenamt

Questione pregiudiziale

Se l'impedimento alla registrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), e/o c), della direttiva 2008/95/CE⁽¹⁾, debba essere applicato anche ad un segno denominativo costituito dall'accostamento di una combinazione di parole descrittiva e da una sequenza di lettere non descrittiva, qualora la sequenza di lettere venga percepita dal pubblico come abbreviazione dei termini descrittivi, in quanto essa ne riproduce le lettere iniziali, e il marchio d'insieme può pertanto essere inteso come combinazione di indicazioni ovvero di abbreviazioni descrittive che si illustrano a vicenda.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata) (GU L 299, pag. 25).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 25 febbraio 2011 — Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH/Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH; altra parte nel procedimento: Deutsches Patent- und Markenamt

(Causa C-91/11)

(2011/C 173/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH

Convenuta: Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

Altra parte nel procedimento: Deutsches Patent- und Markenamt

Questione pregiudiziale

Se l'impedimento alla registrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), e/o c), della direttiva 2008/95/CE⁽¹⁾, debba essere applicato anche ad un segno denominativo costituito dall'accostamento di una sequenza di lettere non descrittiva se considerata isolatamente, e da una combinazione di parole descrittiva, qualora la sequenza di lettere venga percepita dal pubblico come abbreviazione dei termini descrittivi, in quanto essa ne riproduce le lettere iniziali, e il marchio d'insieme può pertanto essere inteso come combinazione di indicazioni ovvero di abbreviazioni descrittive che si chiariscono a vicenda.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata) (GU L 299, pag. 25).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 2 marzo 2011 — Repubblica federale di Germania/Z

(Causa C-99/11)

(2011/C 173/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania

Convenuto: Z

Altre parti: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht; Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva 2004/83/CE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che non è ravvisabile un atto di persecuzione nell'accezione della suddetta norma in qualunque ingerenza nella libertà di religione che costituisca una violazione dell'art. 9 della CEDU, e che invece una violazione grave della libertà di religione quale diritto umano fondamentale sussista solo quando ne sia colpito il nucleo essenziale.
- 2) Nel caso in cui la questione sub 1 debba essere risolta affermativamente:
 - a) se il nucleo essenziale della libertà di religione sia circoscritto alla professione del proprio credo e alle pratiche religiose nell'ambito domestico e di vicinato, o se sia ravvisabile un atto di persecuzione ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva 2004/83/CE anche nel fatto che nel paese di origine l'esercizio della fede in pubblico comporta un pericolo per l'incolumità, la vita o la libertà fisica, cosicché il richiedente vi rinuncia.
 - b) Qualora il nucleo essenziale della libertà di religione possa comprendere anche talune pratiche religiose svolte in pubblico:

se, in questo caso, ai fini di una grave violazione della libertà di religione, sia sufficiente che il richiedente percepisca la suddetta pratica della fede come irrinunciabile per se stesso al fine di preservare la propria identità religiosa, o se, in aggiunta, sia necessario che la comunità religiosa cui il richiedente appartiene consideri la suddetta pratica come un elemento centrale della propria dottrina religiosa, o se ulteriori restrizioni possano risultare da altre circostanze, ad esempio dalla situazione generale nel paese di origine.